



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 10 settembre 1997
Rif. P/CR.c./3621

CIRCOLARE N° 80

OGGETTO: Dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale. Iscrivibilità in albi professionali

Si trasmette l'unita nota del Ministero di Grazia e Giustizia con preghiera di fornire le richieste informazioni allo scrivente Consiglio Nazionale.



IL PRESIDENTE

(Dra. Geol. Pietro De Paola)

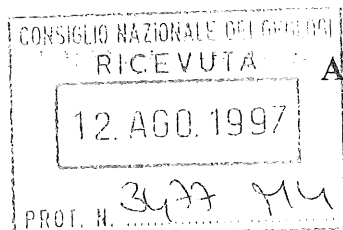


MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Prot. n. 7/ 115
del 4 AGO. 1997

Roma, li 1. 8. 1997



A tutti i Consigli Nazionali degli
Ordini e Collegi Professionali
LORO SEDI

OGGETTO: Dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Iscrivibilità in albi professionali.

Con riferimento alla materia indicata in oggetto, si prega di far conoscere se gli ordini e collegi periferici, eventualmente anche dietro indicazione del Consiglio Nazionale, rifiutano l'iscrizione all'albo dei pubblici dipendenti con rapporto di lavoro part-time, nonostante l'esplicita disposizione di cui all'art. 6, primo capoverso, della legge 28 maggio 1997, n. 140, recante: "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica*".

Tale norma ha modificato la parte finale del comma 56-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da un lato estendendo l'incompatibilità ad ogni P.A. e non solo a quella d'appartenenza, e dall'altro, inserendo un inciso *ad hoc* per la sola professione forense:

" Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali *dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione* ".

Si osserva infatti che se costoro non possono accettare incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche, parrebbe evidente, argomentando *a contrario*, che possono accettarli dai privati e quindi che possono esercitare, nei detti limiti, la libera professione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Cons. ~~Fabrizio~~ **HENNA DANESI**)